

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INCENDIO

ALLEGATO - C

CONTRAENTE	AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE" P.zza A. De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (Ve) C.F. / P.IVA 02799490277
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2013
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2016
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le parti che le norme dattiloscritte qui di seguito riportate, annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati utilizzati dalla Società Assicuratrice, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione.
SOCIETA':	l'impresa assicuratrice.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

- 1. INCENDIO** - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- 2. ESPLOSIONE** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- 3. SCOPPIO** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4. FABBRICATO - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura; sono compresi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici e antincendio, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti telefonico e televisivo, allarmi e chiamate, di trasformazione e distribuzione di forza motrice, di illuminazione, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti specifici per attività ospedaliere quali ad esempio: montalettighe, gas medicali, di elevazione con ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, migliorie, affreschi e statue non aventi valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

5. MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO - Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; attrezzature ospedaliere in genere; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese, se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione.

Si intendono inclusi mezzi di traino e di trasporto non iscritti al PRA.

Sono compresi per lo stesso rischio: apparecchiature elettriche ed elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computer,

stampanti, videoterminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento mobili, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità.

Apparecchiature elettromedicali di qualsiasi tipo, marca e modello, comprese loro pertinenze ed accessori utilizzate, ad esempio, nell'area laboratoristica, in quella terapeutica ed in quella diagnostica.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti, apparecchiature elettromedicali portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, telefoni cellulari.

6. MERCI - Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, medicinali, ogni prodotto farmaceutico similare, plasma sanguigno e ogni altro similare prodotto (anche su mezzi mobili tipo ambulanze) nonché derrate alimentari, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; sono escluse le sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali. Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al PRA.

7. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).

8. INFIAMMABILI - sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi", ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

9. MERCI SPECIALI:

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

10. INCOMBUSTIBILITA' - si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

11. TETTO - il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

12. SOLAIO - il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

13. OPERE D'ARTE - Enti come descritti al punto e) dell'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE E DEGLI ENTI ASSICURATI

Beni immobili e loro porzioni, comprese tutte le relative dipendenze ed i beni mobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
- di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività dell'Ente (salvo quelli vuoti al momento del sinistro o in uso o in possesso di terzi e che sono comunque assicurati dal presente contratto), quali a titolo esemplificativo e non limitativo: centri e/o distaccamenti operativi sanitari, intendendo per tali stabilimenti ospedalieri, ambulatori, poliambulatori intraospedalieri ed extraospedalieri, laboratori, servizi sociosanitari e veterinari di base, uffici gestionali, amministrativi, economati e tecnici, direzioni, servizi tecnici, sociali, aziendali, assistenziali e ricreativi, centri di elaborazioni dati, dispensari, centri di rieducazione funzionale o psichica, civili abitazioni, uffici, chiese, dipendenze minori ed ogni altra ubicazione o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurato svolge la sua attività di assistenza medica polispecialistica, attività diagnostica, attività amministrativa e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e quant'altro di inerente alla natura dell'Ente comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e/o collegate alle principali, nulla escluso.

Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati di normale costruzione e copertura, variamente elevati e ovunque dislocati, con strutture portanti verticali e del tetto, pareti esterne e materiali di copertura del tetto costruiti in materiali incombustibili, anche con finestrate e lucernari non protetti o in materiale plastico traslucido.

Non si esclude tuttavia l'esistenza nei fabbricati di solai, strutture portanti del tetto od altre parti, costruite, in tutto o in parte, con materiali combustibili.

Per lo svolgimento delle attività non si esclude la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali che la tecnica o gli usi inerenti l'attività svolta consigliano, si debbano o si vogliono usare o che l'Assicurato ritiene comunque di adottare.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Part.	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	TASSO	PREMIO ANNUO LORDO
1	FABBRICATI	€ 315.000.000,00		
2	CONTENUTO DELLA PARTITA 1) (Macchinario, Attrezzatura, Arredamento, Merci)	€ 56.000.000,00		
3	RICORSO TERZI	€ 5.000.000,00		
4	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 500.000,00		
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO LORDO ANNUO		€		

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2013 fino alle ore 24.00 del 30.06.2016 per la durata complessiva di anni 3 (tre).

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annua.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 3 Bis – DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo alla Società qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di proroga. In caso di disdetta dell'Assicuratore, il periodo di proroga viene ridotto a 90 (novanta) giorni a condizioni da concordarsi.

Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società potrà recedere dall'assicurazione.

Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata, fax, telex, telefax, telegramma, indirizzata all'Agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Compagnia stessa. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dall'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 12 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiamo colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 24.

ART. 13 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate.

ART. 14 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, documenti, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità

delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 15 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 17 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 20 (venti) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 18 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 19 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando di verificaci disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provveda alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 20 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché a verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinato il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 21 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. - Fabbricati:

si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

II. - Macchinario, attrezzatura, arredamento:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III. - Merci:

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati:

applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III):

deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate il valore nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 22 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 23 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 24 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO – STOP LOSS

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore dell'importo di € 60.000.000,00 (STOP LOSS)

ART. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 c).

GARANZIE AGGIUNTIVE

- DOLO E COLPA GRAVE
- CADUTA AEROMOBILI E CORPI CELESTI
- ONDA SONICA
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
- FENOMENO ELETTRICO
- AUTOCOMBUSTIONE
- IMPLOSIONE
- DANNI CONSEGUENZIALI
- PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO
- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
- ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI
- ORDINANZE DI AUTORITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE
- RISCHIO LOCATIVO
- RICORSO TERZI, LOCATARI, INQUILINI
- FUMO, GAS E VAPORI
- URTO DI VEICOLI
- ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
- EVENTI ATMOSFERICI
- GRANDINE
- GELO
- ACQUA CONDOTTA E SPESE PER LA RICERCA DEL DANNO
- RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE
- COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
- ACQUA PIOVANA
- INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
- EVENTI SOCIO - POLITICI
- SOVRACCARICO NEVE
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
- TERREMOTO
- MERCI IN REFRIGERAZIONE
- ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI
- FURTO DI FISSI ED INFISSI
- ESPLOSIONE E SCOPPIO DI MATERIE E SOSTANZE ESPLOSIVE
- OPERE DI MIGLIORIA

- **DISPERSIONE DEI LIQUIDI**
- **IMMISSIONI DI NUOVI IMMOBILI E FABBRICATI**
- **BIBLIOTECHE**
- **ASSICURAZIONE DI AUMENTI DI VALORE E DI NUOVI ENTI**
- **PERDITA PIGIONI**
- **CRISTALLI**
- **TELELAVORO**

DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 13 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

CADUTA AEROMOBILI E CORPI CELESTI

A completamento di quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga a risarcire i danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate e relative scorie, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, il riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati e a tale scopo resisi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni particolari, precisazioni e simili clausole scritte in polizza. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione aumentato, ove si rilevasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella apposita partita di polizza.

FENOMENO ELETTRICO

In deroga a quanto previsto dall'art. 13 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica e compresi gli eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbracciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

DANNI CONSEQUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni di incendio oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti con la presente polizza.

COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- d) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
- f) cose di terzi in genere nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti a) - b) - c), la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

Riguardo alle cose di cui al comma d) - e) l'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI

La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di sinistri per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza massima dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti di indennizzo".

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Detti rimborsi sono subordinati alla presentazione alla Società, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Non sono comunque rimborsabili le spese conseguenti a prestazioni di dipendenti dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

ORDINANZE DI AUTORITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;

b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

RISCHIO LOCATIVO

La Società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione, comodato, gestione, custodia, uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza di € 1.000.000,00. L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell'ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell'indennizzo dovuto per danni materiali e diretti.

RICORSO TERZI, LOCATARI, INQUILINI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito in polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi il Legale Rappresentante dell'Ente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transizione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo deve intendersi a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso od accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

URTO DI VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

La presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla clausola "Franchigie per sinistro".

ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e

merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia;

b) bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che non siano arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro, attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui alla presente estensione di garanzia;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- enti all'aperto, eccetto quelli per loro naturale destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Si intendono comunque compresi in garanzia i danni ad alberi di alto fusto ed a parchi.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento/amianto e manufatti in materia plastica anche facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

ACQUA CONDOTTA E SPESE PER LA RICERCA DEL DANNO

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE

A parziale deroga dell'articolo che precede (Acqua condotta) La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

COLAGGIO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, dal gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

Sono garantiti i danni cagionati alle cose assicurate da intasamento di gronde o pluviali causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- I) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- II) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al

punto II) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga di quanto previsto dall'art.13 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazioni - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, quanto previsto dall'art. 13 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causato da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

MERCI IN REFRIGERAZIONE

A deroga dell'art. 13 lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad eventi garantiti in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido possibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla clausola "Franchigie per sinistro".

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

FURTO DI FISSI E INFISSI

La Società indennizza i danni materiali diretti da furto di fissi ed infissi dei fabbricati assicurati, anche in occasione di eventi socio-politici, parimenti indennizza i guasti arrecati agli stessi dai ladri.

ESPLOSIONE E SCOPPIO DI MATERIE E SOSTANZE ESPLOSIVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.

OPERE DI MIGLIORIA

In riferimento alla Partita 1) qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alle Partita 1) di un importo pari al 20% (ventipercento) del danno liquidabile a termine di polizza.

DISPERSIONE DEI LIQUIDI

La Società risponde:

- 1) del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

avvenuti in conseguenza di:

- a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza;

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a) dei danni di stillicidio conseguenti a:
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;

- corrosione, usura;
 - b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.
- La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che la Società pagherà il 95% (novantacinqueper cento) dell'indennizzo restando il rimanente 5% (cinqueper cento) a carico dell'Assicurato.

IMMISSIONI DI NUOVI IMMOBILI E FABBRICATI

Con riferimento alle Partite 1) e 2) di polizza, la Società si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo complessivo per ciascun rischio separato non superiore al 10% dei capitali assicurati per acquisizione di nuovi beni in corso d'anno.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- l'Assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto dei beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati è automaticamente operante;
- la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui l'acquisto è avvenuto e termina alla scadenza dell'anno assicurativo;
- l'Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi:
 - natura dei beni acquistati;
 - loro ubicazione;
 - valore degli stessi;
- l'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento tutte le registrazioni di cui sopra che gli fossero richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni entro 180 giorni dalla scadenza della rata annuale di polizza, per permettere alla Compagnia il calcolo della regolazione del premio dovuto;
- il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata; sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti; se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta dell'accessorio unico e delle imposte;
- con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza;
- la garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno;
- in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

N.B.: laddove sia scritto "acquisto di beni" dovrà parimenti intendersi "inizio di locazione di fabbricati o di parti di essi" e/o "inizio di uso a qualsiasi titolo di fabbricati in genere".

BIBLIOTECHE

Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:

- a) la Società, in caso di sinistro, provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati, come segue:
 - il valore del libro sarà dato dal listino in vigore delle Case Editrici se ancora disponibile con il massimo valore per libro di € 2.600,00;
 - se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga conto dell'età, del tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il valore per singolo volume potrà superare € 2.600,00.Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;
 - i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo, la stima di cui al punto precedente, ma con un limite massimo di € 2.600,00 per singolo volume.
- b) La Società risarcisce col limite di € 2.600,00 per unità, i danni subiti dai:
- modelli, messe in carta, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, "cliché", dischi incisi, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili.

ASSICURAZIONE DI AUMENTI DI VALORI E DI NUOVI ENTI

Per gli aumenti delle somme assicurate, in dipendenza di aggiornamenti di valore, come pure per i valori attribuiti

ad ampliamenti, inclusioni di nuovi fabbricati, impianti, macchinari o merci, tutto ciò nell'ambito del preesistente rischio singolo assicurato e purché non si verifichino aggravamenti di rischio, la Società si impegna a praticare le stesse condizioni contrattuali e tassi di premio non superiori a quelli in corso.

PERDITA PIGIONI

La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno, per i locali occupati dall'Assicurato-Proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essa relativa.

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

CRISTALLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti alla rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o di vetro pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune dei fabbricati – esclusi lucernari – distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali. Sono comprese nell'indennizzo le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto, smontaggio e montaggio delle lastre, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

La garanzia vale anche per i danni: provocati da furto o tentativi di furto, dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, azione diretta della grandine e del fulmine (non seguita da incendio).

Sono esclusi dalla garanzia i danni: che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, quelli costituiti da scalfitture, scheggiature, segnature, screpolature, rigature, derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

TELELAVORO

Le attrezzature fornite dalla ULSS ai propri dipendenti individuati per l'attività di "telelavoro", si intendono garantite alle condizioni tutte previste dal presente contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI
- FORO COMPETENTE
- ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
- VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- BUONA FEDE
- DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
- ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
- DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
- RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
- ANTICIPI SULLE INDENNITA'
- RISARCIMENTI SEPARATI
- DIMINUZIONE DEL RISCHIO E DEI VALORI
- MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
- OPERAZIONI PERITALI
- SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
- MACCHINARIO E MERCI PRESSO TERZI
- MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE
- TERMINE PAGAMENTO DEI DANNI
- MACCHINARIO IN LEASING
- INCENDIO DERIVANTE DA ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI
- DANNI PRECEDENTI
- INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA
- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
- INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
- COMPENSAZIONE FRA PARTITE
- PROSIEGUO DELL'ATTIVITA' SENZA PERIZIA
- ENTI ALL'APERTO
- COASSICURAZIONE E DELEGA
- CLAUSOLA BROKER
- DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO
- PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI DA PARTE DELLA SOCIETÀ
- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

FORO COMPETENTE

In deroga all'art. 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione il Foro competente per qualsiasi controversia, si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "ente assicurato" deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verificano per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, in deroga al disposto dell'art.16 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature, l'arredamento e gli impianti il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità eseguito entro trenta giorni da quanto terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda reparti in stato di attività o di inattività temporanea;
- 6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;
- 7) per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.

DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Relativamente alle partite tutte di polizza, non soggette ad Assicurazione con dichiarazione di valore, a parziale deroga dell'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa (art.1916 del Codice Civile) nei confronti di terzi responsabili, a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti, nei confronti degli stessi, l'azione di risarcimento..

ANTICIPI SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 103.291,38.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art.25 delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art.25, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO E DEI VALORI

A parziale deroga dell'art.1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

MACCHINARIO E MERCI PRESSO TERZI

Il Macchinario e la Merce assicurati si intendono garantiti, sino al 20% degli importi indicati, anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato, del Contraente che di Terzi, in esposizione, deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

TERMINE PAGAMENTO DANNI

L'importo del risarcimento é versato in contanti dalla Società al Contraente (salvo diversa espressa indicazione di quest'ultimo) entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione e compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società, salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 giorni predetto.

MACCHINARI IN LEASING

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

INCENDIO DERIVANTE DA ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI

Si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguente all'esistenza e/o impiego di radioisotopi.

DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che in caso di sinistro tutto quanto previsto dall'art.25) delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art.25), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art.1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

PROSEGUITO DELL'ATTIVITA' SENZA PERIZIA

Fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

ENTI ALL'APERTO

Si intendono assicurati anche gli enti all'aperto per natura e destinazione.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro, le Società concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le _____; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker, la quale tratterà con la Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti delle Coassicuratrici.

CLAUSOLA BROKER

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 75% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO

Nell'ambito della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mobili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla Società, oppure nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza dei Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove è collocato il bene danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

La Società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. nella determinazione dell'ammontare del danno se il Contraente e/o l'Assicurato la tengono a proprio carico.

COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna a garantire al Contraente / Assicurato e al Broker l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, con cadenza almeno annuale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro agli atti, senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

LIMITI DI INDENNIZZO

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro, una somma superiore a:

- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aggiunta a quanto previsto dall'art. 12)	€ 500.000,00
- FENOMENO ELETTRICO	€ 103.000,00
- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI	
- beni di cui alla lettera d)	€ 26.000,00
- beni di cui alla lettera e)	€ 155.000,00
con il limite per singolo oggetto di	€ 26.000,00
- ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI	€ 103.000,00
- ORDINANZE AUTORITA' - ONERI URBANIZZAZIONE	€ 103.000,00
- RICORSO TERZI	€ 5.200.000,00
- EVENTI ATMOSFERICI	80 % della somma assicurata per singola ubicazione
- GRANDINE	€ 155.000,00
- GELO	€ 155.000,00
- SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIA ACQUA CONDOTTA (*)	€ 26.000,00
- RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE	€ 20.000,00
- COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (*)	€ 103.000,00
- EVENTI SOCIO-POLITICI	80% della somma assicurata per singola ubicazione
- TERRORISMO	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 15.000.000,00
- SOVRACCARICO NEVE	30 % della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 250.000,00
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	30% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 2.500.000,00
- TERREMOTO	30% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00
- MERCI IN REFRIGERAZIONE	€ 103.000,00
- PERDITA PIGIONI	€ 100.000,00
- CRISTALLI	€ 15.000,00
- ANTICIPI SULLE INDENNITA'	€ 2.066.000,00
- STOP LOSS (ESPOSIZIONE MASSIMA DELL'ASSICURATORE)	€ 60.000.000,00

(*) Per queste garanzie il limite di indennizzo si intende per sinistro e per anno assicurativo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, il pagamento degli indennizzi verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:

FRANCHIGIA FISSA FRONTALE PER OGNI SINISTRO € 500,00 FATTI SALVI I SEGUENTI CASI OVE VERRANNO APPLICATI I SEGUENTI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE :

- **EVENTI ATMOSFERICI**

Scoperto 15% col minimo di € 2.500,00 per singola ubicazione

- **GRANDINE**

Scoperto 10% col minimo di € 1.500,00 per singola ubicazione

- **RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE**

€ 1.000,00

- **EVENTI SOCIO-POLITICI**

Scoperto 10 % col minimo di € 1.500,00 per singola ubicazione

- **TERRORISMO**

Scoperto 15 % col minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione

- **SOVRACCARICO NEVE**

Scoperto 10% col minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione

- **INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI E TERREMOTO**

Scoperto 20% col minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONTEGGIO DEL PREMIO

Part.	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO	PREMIO ANNUO LORDO
1	FABBRICATI	€ 315.000.000,00		
2	CONTENUTO DELLA PARTITA 1)	€ 56.000.000,00		
3	RICORSO TERZI	€ 5.000.000,00		
4	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 500.000,00		
	TOTALE			

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO €

LA SOCIETA'
